

COMUNE DI BONATE SOTTO

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 12 dicembre 2003.

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.48 del 21 dicembre 2006.

Art. 1- Le finalità

1. Il Comune di Bonate Sotto è l'ente locale che rappresenta la Comunità insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo valorizzando gli strumenti dell'autonomia statutaria, riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinata da leggi generali dello Stato, e dell'autonomia finanziaria, che si esplica nell'ambito delle leggi di coordinamento dello Stato.

2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni delegate dalle leggi statali e regionali. L'autogoverno della comunità di Bonate Sotto si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto che sono norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Alle norme statutarie devono conformarsi i regolamenti e tutti gli atti amministrativi adottati dagli organi comunali.

Art. 2 - Gli obiettivi

1. Nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dalla legge il Comune di Bonate Sotto tutela i diritti fondamentali della persona umana perseguendo il superamento delle condizioni che ne ostacolano il libero esercizio e privilegiando l'attenzione nei confronti di quei soggetti che versano in situazioni di particolare disagio; cura l'organizzazione armonica dell'assetto del territorio salvaguardandone l'integrità con una idonea azione di tutela dei valori ambientali allo scopo. anche. di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini: favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza e nelle forme consentite dalla legge; promuove l'effettiva fruibilità dei servizi sociali da parte della generalità dei cittadini; incentiva la diffusione della cultura ai diversi livelli e concorre a rendere effettivo il diritto allo studio; agevola le libere forme associative fra i cittadini.

2. Il Comune di Bonate Sotto, avvalendosi anche di associazioni ed enti presenti sul territorio, promuove iniziative e programmi di solidarietà nazionali ed internazionali, destinando allo scopo idonee risorse nell'ambito dei bilanci annuali di previsione.

Art. 3 - La programmazione

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 2, il Comune organizza le proprie strutture ed i propri servizi sulla base dei criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione assicurando il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa ed utilizzando lo strumento della programmazione attraverso l'indicazione di piani, programmi generali e di settore, nel rispetto della necessità del coordinamento con gli analoghi strumenti della Regione e della Provincia.

2. Per il perseguimento degli obiettivi il Comune si avvale dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

*Art. 4 - La collaborazione e la cooperazione
con gli altri Enti*

1. Il Comune incentiva la ricerca di ogni utile forma di collaborazione e di cooperazione con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni e gli altri Enti Pubblici.
2. In particolare privilegia nella propria azione la collaborazione e la cooperazione con gli altri Comuni il cui territorio è compreso nell'ambito dell' Isola Bergamasca, anche allo scopo di perseguire il più funzionale conseguimento dei peculiari interessi delle Comunità che vi sono comprese.
3. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, delle funzioni e delle strutture, il Comune può delegare proprie funzioni ad altri Comuni e/o ad altri enti pubblici sovracomunali ovvero esercitarle in forma associata con altri Comuni nelle forme previste dalla legge.

*Art. 5 - Il diritto alla partecipazione,
all'informazione ed all'accesso*

1. Il Comune conferma la propria azione allo scopo di rendere concreto l'esercizio del diritto dei cittadini, singoli e associati, alla partecipazione, all'informazione ed al libero accesso a tutti gli atti e i momenti della vita amministrativa.
2. Per meglio perseguire tale finalità il Comune può dotarsi di un sito internet e di un periodico sul quale pubblicare informazioni relative all'attività politico amministrativa, sociale e culturale di Bonate Sotto e del territorio.
3. In un apposito regolamento si definiscono le modalità e la periodicità della pubblicazione di cui al comma 2°, nonché le modalità dell'accesso e della partecipazione.

Art. 6 - I rapporti fra gli organi

1. Le norme sulle competenze, sull'organizzazione e sul funzionamento degli organi del Comune si ispirano al criterio di garantire il rispetto del diritto-dovere all'esercizio della funzione di governo e di quello correlato di controllo e garanzia.
2. La suddivisione delle competenze fra gli organi elettivi da una parte, il segretario comunale e i responsabili degli uffici dall'altra, è improntata al rispetto della distinzione fra la funzione di indirizzo e di controllo, che compete ai primi, e quella di gestione che è riconosciuta ai secondi nell'ambito ed in conformità all'articolazione del modello organizzativo degli uffici e dei servizi.

Art. 7 - Il territorio, lo stemma, il gonfalone, la sede del Comune e la festa della Comunità

1. L'ambito territoriale di competenza del Comune è quello delimitato dai suoi confini, fatte salve le eventuali modifiche che dovessero intervenire anche attraverso la fusione di più comuni, nel rispetto dei procedimenti fissati dalla legge e dallo statuto.
2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1954, registrato alla Corte dei Conti in data 31 agosto 1954 e trascritto nel registro araldico dell'archivio centrale dello Stato il 22 marzo 1955. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone sono quelle rappresentate nell'allegato A allo Statuto.
3. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da un apposito regolamento, fermo restando che rimane comunque inibito l'uso del solo gonfalone non accompagnato dalla bandiera nazionale, alla quale deve invece assicurarsi sempre il posto d'onore, a destra od in alto. Presso la sede comunale sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.
4. La sede del Comune coincide con il palazzo municipale.

5. Presso tale sede si riuniscono di norma gli organi collegiali del Comune, fatte salve quelle particolari esigenze che possano giustificare l'utilizzazione di locali diversi.

6. La celebrazione della festa del Comune di Bonate Sotto ha luogo il 20 gennaio di ogni anno, in occasione della ricorrenza del Patrono Civico San Sebastiano.

Art. 8 - L'albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L'albo deve essere strutturato in maniera tale da garantire la libera accessibilità alla visione degli atti pubblicati.

3. Il segretario comunale ovvero un dipendente del Comune dallo stesso delegato, è responsabile delle procedure di pubblicazione per la cui cura si avvale delle funzioni del messo comunale.

TITOLO I GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

I rapporti con la Comunità locale

Art. 9 - Le libere forme associative

1. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche e all'attività amministrativa è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.

2. Nei limiti e con le modalità stabiliti da specifica regolamentazione ed in relazione alla riconosciuta effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi, il Comune incentiva, anche attraverso l'elargizione di contributi e sovvenzioni, gli interventi delle libere forme associative, sindacali, di categoria e cooperativistiche fra cittadini che esplicano la loro azione nell'ambito del territorio comunale non perseguendo fini di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona ovvero nei settori dell'assistenza, del volontariato, della scuola e della cultura, della tutela e della valorizzazione della natura, dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero.

3. Nell'articolazione dei propri organi istituzionali il Comune assicura l'esercizio dell'attività di consultazione degli organismi di cui al comma 2 allo scopo di garantire la più funzionale rispondenza della propria attività alle esigenze ed ai bisogni sollevati in seno alla Comunità.

4. L'attività di consultazione di cui al comma 3 non si applica relativamente alle proposte che concernono l'adozione di provvedimenti di natura tributaria ed in tutti i casi in cui lo statuto o le leggi prevedono specifiche diverse forme di consultazione.

5. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con le associazioni e le società cooperative che operano nei settori di intervento indicati al comma 2, per la gestione coordinata e funzionale dei servizi comunali.

6. Nei rapporti con le organizzazioni di volontariato l'attività del Comune si conforma ai principi ed ai criteri stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il Comune tiene costantemente aggiornato un elenco delle libere forme associative considerate nei commi che precedono.

Art. 10 - I singoli cittadini

1. Oltre che a mezzo delle libere forme associative indicate nell'art. 9, i cittadini anche come singoli possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere, da parte degli organi competenti del Comune, interventi per la più funzionale tutela degli

interessi collettivi.

Art. 11 - Le istanze

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al sindaco istanze per chiedere ragioni su specifici e rilevanti aspetti dell'amministrazione.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di inoltro delle istanze e delle risposte che, comunque, devono essere fornite entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale del problema sollevato.

Art. 12 - Le petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per chiedere o sollecitare provvedimenti od esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina le modalità di esercizio del diritto di petizione, le forme di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente ed i tempi entro cui deve avvenire l'esame. Qualora il termine non venisse rispettato, ciascun Consigliere potrà sollevare la questione in consiglio comunale.
3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al proponente.

Art. 13 - Le proposte

1. Le proposte di deliberazione di competenza del consiglio comunale o della giunta comunale, sottoscritte da almeno cinquanta elettori, devono essere presentate al sindaco.
2. La proposta deve contenere il progetto di deliberazione o di regolamento redatto in articoli o di altro provvedimento amministrativo, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.
3. Con apposita regolamentazione sono stabilite le modalità e le forme per l'esercizio di tale diritto, l'ufficio responsabile per la raccolta e l'istruttoria ed il termine entro cui la proposta deve essere inserita all'ordine del giorno del consiglio comunale o della giunta comunale.
4. Tra l'Amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 14 - La consultazione dei cittadini

1. Per problemi ed interventi di particolare interesse generale, il consiglio comunale, di propria iniziativa ovvero su proposta della giunta comunale, può deliberare la preventiva consultazione dei cittadini ovvero di particolari categorie di cittadini.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee, sia mediante l'uso di questionari appositamente predisposti.
3. L'esito della consultazione non è vincolante anche nel caso in cui la proposta riguardi argomenti su cui gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, siano chiamati ad assumere un provvedimento.
4. Con apposita regolamentazione sono disciplinati le modalità di presentazione della richiesta di consultazione dei cittadini, le forme di pubblicità ed i termini di svolgimento.
5. Non possono costituire oggetto di consultazione le materie per le quali l'art. 15, comma 4, non consente l'indizione del referendum.

Art. 15 - I referendum consultivi

1. Un numero di elettori non inferiore al quindici per cento degli iscritti alle liste elettorali del Comune può richiedere l'indizione di referendum consultivi che abbiano lo scopo di esprimere una scelta tra due o più soluzioni alternative in ordine alla stessa materia.
2. Analoga possibilità viene riconosciuta ad un numero di consiglieri in carica non inferiore alla metà più uno di quelli assegnati al Comune.
3. La proposta di referendum deve riguardare argomenti sui quali è attribuita al consiglio comunale specifica competenza deliberativa.
4. Non è ammessa la presentazione di una proposta di referendum su una delle seguenti materie:
 - a) elezione, nomina, designazione, revoca e dichiarazione di decadenza di amministratori comunali o di rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni, consorzi, società o commissioni;
 - b) personale del Comune, dell'istituzione, delle aziende e delle società da questo eventualmente dipendenti;
 - c) regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;
 - d) bilanci, finanze, tributi e contabilità;
 - e) soggetti sui quali il consiglio comunale abbia già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio o da cui siano derivati rapporti con terzi.
 - f) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - g) statuto comunale.
5. Nel caso previsto dal comma 1 la richiesta del comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. L'indizione del referendum compete al sindaco.
7. I quesiti referendari devono soddisfare ai principi di chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità.
8. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
9. I referendum deliberati dal consiglio comunale non sono soggetti all'esame di ammissibilità.
10. Il regolamento disciplina anche le modalità della presentazione della richiesta di referendum effettuata dai consiglieri comunali in carica.
11. Qualora al referendum abbia partecipato più del cinquanta per cento degli iscritti alle liste elettorali, il sindaco, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale il dibattito relativo allo scopo di deliberare gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

Art. 16 - La contemporaneità di consultazioni, referendum ed altre operazioni di voto

1. E' ammesso l'abbinamento nella stessa giornata di più consultazioni ovvero di più referendum.
2. Le consultazioni e i referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 17 - L'azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice inteso a disporre l'integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio fermo restando che, in caso di soccombenza, le spese sono poste a carico di chi ha promosso

l'azione o il ricorso.

Capo II **Il difensore civico**

Art. 18 - L'istituzione ed i compiti

1. Potrà essere istituito, con apposita deliberazione consiliare da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, l'ufficio del difensore civico cui compete il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale da svolgersi anche attraverso la segnalazione degli abusi, delle disfunzioni, delle carenze e dei ritardi dell'amministrazione nei confronti del cittadino.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto del vigente ordinamento.
3. Il Comune, allo scopo di assicurare l'istituzione del difensore civico potrà associarsi ad altri comuni determinando con apposito regolamento la ripartizione dell'onere, nonché potrà avvalersi dell'ufficio del difensore civico della Provincia.

Art. 19 - I requisiti per l'elezione e le cause di incompatibilità

1. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere comunale e deve essere munito di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od equipollenti.
2. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
3. Non costituisce motivo che determina incompatibilità all'incarico ai sensi della norma contenuta nel comma 2 il fatto che il designato all'incarico svolga già le stesse funzioni presso un altro Comune.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non faccia cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
5. Alla contestazione di cui al comma 4 provvede il sindaco con avviso da notificarsi all'interessato a mezzo del messo comunale; dalla data della avvenuta notificazione il difensore civico sospende ogni attività correlata all'incarico ricevuto.
6. Alla dichiarazione di intervenuta decadenza provvede il consiglio comunale.

Art. 20 - Le modalità dell'elezione e la durata in carica

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni da tenersi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il difensore civico rimane in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità della prima elezione. I poteri e l'esercizio delle funzioni del difensore civico sono esercitati fino all'entrata in carica del successore e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data della prima adunanza del Consiglio Comunale.
3. Con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, può disporsi la revoca del difensore civico per gravi e comprovati motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni

Art. 21 - Le funzioni e le prerogative

1. Allo scopo di adempiere al ruolo che gli è assegnato dallo statuto, il difensore civico, su richiesta dei cittadini singoli o associati o per propria iniziativa, interviene presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di pubblici servizi, le unioni di Comuni, i consorzi e le società partecipate dal Comune che gestiscono servizi pubblici nel territorio comunale.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico verifica e rileva eventuali irregolarità, negligenze, carenze o ritardi nei procedimenti amministrativi, suggerendo i mezzi e i rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Al difensore civico compete il controllo eventuale di legittimità sulle deliberazioni assunte in tema di appalti e di affidamento dei servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, assunzioni di personale e dotazioni organiche, ove ciò sia richiesto da un quinto dei consiglieri assegnati al Comune sulla base di una specifica segnalazione di norme violate. Il controllo eventuale di legittimità sulle deliberazioni potrà concludersi nella forma dell'invito motivato al riesame.

Art. 22 - Le modalità di intervento

1. I cittadini singoli o associati che abbiano interesse ad un procedimento amministrativo presso l'Amministrazione comunale, enti, aziende o società di cui all'articolo precedente, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato del procedimento. Trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una non adeguata, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale, dagli enti, aziende e società partecipate di cui al comma 1° copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa e deve segnalare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.
3. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni.
4. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali.

Art. 23 - I rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il difensore civico trasmette al consiglio comunale per il tramite del sindaco entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui siano stati riscontrati ritardi ed irregolarità e formulando le osservazioni ed i suggerimenti che ritenga opportuno di fare.
2. Spetta al consiglio comunale sulla base della relazione del difensore civico di adottare le determinazioni ritenute più opportune.

Art. 24 - I mezzi del difensore

1. La giunta comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede, le strutture e i mezzi per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio del difensore civico.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono assunte a carico del bilancio del Comune secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 25 - Il trattamento economico

1. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura non superiore a quella prevista dalla legge per gli assessori comunali e comunque non inferiore a quella

percepita dagli assessori in carica.

Titolo II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Gli organi istituzionali

Art. 26 - Gli Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco il cui funzionamento è regolato dalla legge e dal presente Statuto.

Capo II
I Consiglieri Comunali

Art. 27 - L'elezione e la durata in carica

1. Le norme relative all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 28 - I Consiglieri comunali

1. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto, rimanendo responsabili dei voti espressi sui provvedimenti deliberati dal consiglio in conformità alla legge.

2. La posizione giuridica dei consiglieri e le indennità loro spettanti sono regolate dalla legge.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, nei casi di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

4. Ai fini del corretto esercizio del mandato loro affidato ai consiglieri vengono riconosciuti i seguenti diritti:

a) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale;

b) di formulazione di proposte di deliberazione in tutte le materie di competenza del consiglio comunale;

c) di presentazione di interrogazioni, di interpellanze e di mozioni;

d) di ottenere dagli uffici nonché dalle aziende, dalle istituzioni, dagli enti dipendenti e dalle società partecipate tutte le notizie, le informazioni e copie di documenti utili all'espletamento del mandato, restando vincolati al segreto nei casi specificamente determinati.

5. L'esercizio dei diritti di cui al comma 4 è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

6. In tutti quei casi in cui la legge, lo statuto ovvero i regolamenti fanno riferimento al consigliere anziano, si intende per tale quel consigliere che nell'elezione a tale carica abbia conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. L'ordine di anzianità fra i consiglieri è determinato in conformità al criterio che precede; in caso di parità di cifra elettorale individuale è considerato più anziano il consigliere più anziano d'età.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di

presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141, comma 1, lett. b) n.3 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

8. Il documento contenente la dichiarazione di volontà del consigliere di rassegnare le proprie dimissioni, sottoscritto in calce con firma autografa, deve essere presentato personalmente al protocollo del Comune dall'interessato. L'addetto al protocollo che riceve e registra la dichiarazione dovrà identificare il presentatore. Le dimissioni presentate per interposta persona, inoltrate per posta o con altri mezzi diversi dalla presentazione personale al protocollo sono improcedibili e prive di efficacia.

9. A norma dell'art. 141 -comma 1° lettera b) n. 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno allorché si verifichi il caso di dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco. Ai fini del concretizzarsi della contemporaneità o contestualità delle dimissioni, è necessario che la presentazione al protocollo - ove non venga effettuata nello stesso documento dalla metà più uno dei consiglieri - sia fatta nello stesso momento giuridicamente inteso con protocolli caratterizzati dalla stretta sequenza numerica.

10. La surroga del consigliere precede tutti gli altri argomenti oggetto di discussione all'ordine del giorno.

11. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificazioni – che dovranno essere rese note prima dell'inizio della seduta consiliare -, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

12. L'autosospensione dichiarata dal consigliere durante una seduta del Consiglio comunale o la mancata partecipazione alla seduta come forma di protesta personale o politica non costituisce assenza ai fini della dichiarazione di decadenza.

13. La decadenza del consigliere viene dichiarata dal consiglio comunale, previa contestazione scritta all'interessato da parte del Presidente ed audizione dello stesso o esame degli eventuali scritti difensivi pervenuti, sulla base di una proposta formulata dal Presidente e nei termini del regolamento.

Art. 29 - I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nelle medesima lista formano un gruppo consiliare. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capigruppo: la comunicazione potrà essere effettuata, di norma, nel corso della prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capigruppo il Consigliere più "anziano" per età del gruppo.

3. Il Sindaco e i capigruppo consiliari costituiscono la conferenza dei capigruppo.

4. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.

5. Il regolamento del Consiglio Comunale definisce le competenze della conferenza dei capigruppo e le norme di funzionamento.

6. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Capo III

Il Consiglio Comunale

Art. 30 - Le funzioni, le competenze e la durata in carica

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. La sua azione si esplica nell'ambito delle competenze non delegabili ad altri organi ed attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. Spetta, inoltre, al consiglio di formulare gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
4. Spetta al consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esse espressamente riservata dalla legge.
5. La composizione e la durata in carica del consiglio sono stabiliti dalla legge.
6. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. In occasione di ogni seduta del Consiglio Comunale sono esposte presso la sala consiliare la bandiera Italiana e dell'Unione Europea, nonché il Gonfalone del Comune.

Art. 31 - L'esercizio della potestà regolamentare

1. Spetta al consiglio comunale nel rispetto della legge e dello statuto l'adozione dei regolamenti proposti dalla giunta comunale.
2. I regolamenti sono votati nel loro insieme, tranne nel caso in cui vengano presentati emendamenti su singoli articoli del testo.
3. Divenuta esecutiva la deliberazione con la quale sono approvati, i regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e le disposizioni in essi contenute diventano efficaci allo scadere del periodo di pubblicazione, salvo che la deliberazione con la quale sono stati approvati stabilisca un termine diverso.
4. Presso l'ufficio di segreteria comunale è tenuto, costantemente aggiornato, l'elenco dei regolamenti in vigore.

Art. 32 - Le Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può costituire, al proprio interno, commissioni consiliari permanenti composte esclusivamente da Consiglieri, nominati dal Consiglio Comunale con criterio proporzionale, in modo da assicurare che all'interno di ogni commissione ogni gruppo sia rappresentato.
2. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la composizione delle commissioni.
3. Delle Commissioni fanno parte, senza diritto di voto, i membri della Giunta competenti per materia. Alle riunioni delle Commissioni può partecipare il Sindaco su sua richiesta. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'Organo stesso. Le Commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi.

Art. 33 - Le commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza della Commissione.
3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione, mediante deposito in Segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. E' facoltà dei Commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
6. Non possono far parte delle commissioni speciali tutti coloro che, per qualunque ragione, sono personalmente coinvolti nell'oggetto dell'indagine in corso.

34 - La presidenza del Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo le disposizioni dello statuto.
2. Qualora non siano presenti in aula il sindaco e gli assessori, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere più anziano fra i presenti, individuato secondo il criterio indicato nell'art. 28, comma 6.

Art. 35 - I compiti del Presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, esercita il potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta ed assicurare la regolarità delle discussioni, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, può sospendere e sciogliere la seduta.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 36 – La convocazione del Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità della convocazione.
3. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, entro 20 giorni dalla richiesta;
 - b) per provvedimento del Prefetto.

Art. 37 - La prima adunanza

1. Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione dei neoeletti; essa deve svolgersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 38 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi per i quali la legge o lo statuto prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al comma I, alla seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

Art. 39 - L'obbligo dell'astensione per i consiglieri

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo dell'astensione, che comporta anche quello dell'allontanamento dall'aula, non ricorrere necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art. 40 La pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale e delle commissioni formalmente istituite ed operanti secondo le disposizioni delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, sono pubbliche, fatti salvi i casi nei quali, secondo le leggi, lo statuto o i regolamenti, esse devono essere segrete.
2. La pubblicità delle sedute delle commissioni è assicurata con le stesse forme previste per le sedute del consiglio comunale, fatte salve le diverse discipline eventualmente contenute nelle norme che ne prevedono la costituzione ed il funzionamento.

Art. 41 - Le votazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Al di fuori dei casi di astensione obbligatoria di cui all' art. 40 i consiglieri possono volontariamente astenersi dalle votazioni facendone espressa dichiarazione. Sono comunque considerati astenuti i consiglieri presenti alla seduta che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.
3. L'espressione del voto è effettuata con voto palese e, di norma, per alzata di mano; solo le deliberazioni concernenti persone vengono prese a scrutinio segreto.
4. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
5. I consiglieri che si astengono volontariamente si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale la seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

6. I consiglieri che devono obbligatoriamente astenersi dalla votazione ai sensi dell'art. 40 e che si allontanano dall'aula non si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale.

7. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 42 - La verbalizzazione

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto e cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme con il sindaco o chi, per lui, presiede la seduta.

2. Il processo verbale delle adunanze indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta nonché quello degli astenuti volontariamente.

3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo da comunicare in seduta al Segretario Comunale.

Art. 43 - La pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni del Consiglio comunale

1. Le deliberazioni del consiglio comunale vengono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Esse diventano esecutive dopo dieci giorni dalla pubblicazione.

2. Le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi d'urgenza, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Capo IV

La Giunta Comunale ed il Sindaco

Art. 44 - La Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività i principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che la presiede, con le modalità di cui al successivo art.46. Il Sindaco dà comunicazione della nomina e della composizione della Giunta Comunale al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 45 - La composizione della Giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la convoca e la presiede, e da un numero massimo di sei assessori, di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco. La scelta del numero degli assessori spetta al Sindaco, il quale la esercita durante il suo mandato.

2. Gli assessori sono scelti tra i Consiglieri.

3. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, la presidenza della giunta compete al Vice-Sindaco od, in mancanza anche di questi, dall'assessore più anziano di età.

Art. 46 - L'anzianità fra gli assessori

1. L'ordine di anzianità fra gli assessori è determinata dall'età degli stessi.

2. Ai singoli assessori e secondo l'ordine di anzianità fra di loro, in mancanza o nel caso di assenza od impedimento del vice-sindaco, spetta di surrogare il sindaco assente o

impedito, nell'esercizio di tutte le funzioni a lui attribuite da disposizioni di legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Nel caso di sostituzione di un assessore per una qualunque delle cause ammesse dalla legge e dallo statuto, il subentrante viene collocato nell'ordine di anzianità determinato dall'età.

Art. 47 - La durata in carica della Giunta comunale

1. La giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta comunale decade e si provvede allo scioglimento del consiglio comunale. La giunta e il consiglio rimangono in carica sino alle nuove elezioni e le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

3. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario; lo scioglimento del Consiglio comporta la decadenza della Giunta Comunale.

Art. 48 - La mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'inosservanza dell'obbligo della convocazione del consiglio per la discussione della mozione di sfiducia, eventualmente presentata, comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

5. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio comunale e alla nomina di un commissario .

Art. 49 - La cessazione dalla carica di assessore

1. I singoli assessori cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni dall'incarico di assessore, che devono essere presentate al protocollo del Comune, ma che possono essere anche comunicate nel corso di una seduta consiliare, sono perfette ed efficaci fin dal momento della loro presentazione determinando contestualmente la vacanza nel posto e sono, altresì, irrevocabili. Per il periodo compreso fra la cessazione e la sostituzione, il sindaco dispone, se del caso e secondo il suo prudente apprezzamento, per l'eventuale diversa ripartizione delle deleghe e delle attribuzioni già assegnate all'assessore dimissionario.

3. La decadenza dei singoli assessori consegue al verificarsi di una delle ipotesi stabilite dalla legge e viene comunicata al consiglio comunale nella prima seduta utile.

4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

5. Il sindaco provvede alla sostituzione dei singoli assessori cessati dalla carica, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla loro nomina.

6. Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri sono rimossi e sospesi dalle funzioni nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 50 - Il ruolo e le competenze della Giunta comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nell'esercizio della sua attività, la giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del segretario comunale e dei responsabili di servizio;

b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio sottoponendo allo stesso proposte per l'adozione degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze consiliari;

c) attua gli indirizzi generali deliberati dal consiglio comunale e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del consiglio;

d) pone in essere le iniziative ed i provvedimenti necessari a dare attuazione agli indirizzi generali di governo.

2. Nell'esercizio dell'attività esecutiva la giunta concorre, nel rispetto degli ambiti di competenza assegnati a norma della legge e dello statuto ad altri soggetti, a dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal consiglio comunale.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 51 - Le Commissioni di Assessorato

1. Al fine di consentire la più ampia partecipazione all'attività amministrativa delle libere forme associative individuate a norma del titolo I dello statuto, la giunta comunale può deliberare la costituzione di una o più commissioni di supporto all'attività di ogni assessore ed in relazione alle competenze ad ognuno eventualmente assegnate.

2. La giunta determina con apposito regolamento il numero delle commissioni da costituire, le norme di funzionamento, il numero dei componenti di ciascuna e le libere forme associative legittimate a designarne le rappresentanze.

3. Le commissioni di assessorato sono presiedute ciascuna dall'assessore delegato per materia o, in mancanza, dagli assessori indicati dal sindaco stesso. Gli altri membri sono scelti, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2, fra i cittadini residenti e non nel territorio comunale in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale.

Art. 52 Le deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La giunta può, qualora ricorra l'urgenza, adottare sotto la propria responsabilità le deliberazioni che attengono alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni di cui ai commi 1 devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio comunale nei sessanta giorni successivi a quello di adozione a pena di decadenza.

3. Il consiglio, qualora neghi la ratifica ovvero modifichi la deliberazione adottata dalla giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 53 - Le norme di funzionamento

1. La convocazione della giunta comunale è disposta dal sindaco con avviso contenente gli oggetti dell'ordine del giorno della seduta.

2. Compete al sindaco la direzione ed il coordinamento dell'attività della giunta anche allo

scopo di assicurare l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

4. Per la validità delle sedute ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la giunta.

5. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.

6. La votazione delle proposte è sempre effettuata in modo palese.

7 La deliberazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 54 - L'astensione obbligatoria e volontaria

1. Le ipotesi dell'astensione obbligatoria considerate dall'art. 40 dello statuto, valgono anche per le sedute della giunta. Analogamente i componenti la giunta possono volontariamente astenersi dal voto ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 42, comma 2, dello statuto.

2. Nei casi di astensione volontaria ed obbligatoria, per la validità delle sedute della giunta e per determinare il numero dei voti necessari perché una proposta di deliberazione possa considerarsi approvata, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42, commi 5 e 6, dello statuto.

Art. 55 - La verbalizzazione delle sedute

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta senza diritto di voto e con l'obbligo di segnalare direttamente ai presenti le ragioni che giustificano il proprio parere contrario sulla conformità, secondo le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi, delle proposte in discussione; cura, inoltre, la redazione dei verbali delle adunanze che sottoscrive insieme con il sindaco o chi, per lui, presiede la seduta.

2. Il processo verbale delle adunanze comprende il testo delle deliberazioni approvate ed indica, per ognuna, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e di quelli di astensione.

Art. 56 - La pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni della giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Contestualmente all'affissione all'Albo le delibere adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

4. Le deliberazioni della giunta, nei casi d'urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 57 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta, anche tramite responsabile delegato, il Comune in giudizio, convoca e presiede la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e la conferenza dei capigruppo, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili

dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e sulle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: *"Giuro di osservare la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i Cittadini"*.

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

9. Gli atti del Sindaco assumono la denominazione di "ordinanze" o "decreti". I decreti e le ordinanze vengono registrati in appositi registri ed affissi in copia all'albo pretorio a cura del Messo comunale.

Art. 58 - Attribuzioni quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. Tali funzioni possono essere delegate, in tutto o in parte, a dipendenti dell'Ente che rivestano la carica di Ufficiale di stato civile e d'anagrafe ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Il Sindaco, inoltre, esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art.36 del regolamento di esecuzione della legge 08.12.1970 n.996, approvato con D.P.R. 06.02.1981 n.66.

Art. 59 – Le attribuzioni di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è organo responsabile dell'amministrazione del

Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e conclude accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, informandone il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - d) nomina il Segretario Comunale tra gli iscritti ad apposito Albo e può conferire le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
 - e) nomina i Responsabili dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - f) stipula nell'interesse dell'Ente le convenzioni di cui all'art.30 del T.U. 18 agosto 2000 n.267;
 - g) quale autorità locale di pubblica sicurezza, impartisce direttive agli addetti al servizio di polizia locale; il comandante del corpo di polizia locale risponde verso il Sindaco dell'organizzazione, della disciplina e delle modalità di impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio;
 - h) rappresenta il Comune in seno all'Assemblea consortile ed in seno all'Assemblea delle società partecipate;
 - i) partecipa alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.
2. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni, le società di capitali appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
3. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
4. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni, S.p.A., S.r.l. e associazioni appartenenti al Comune o dallo stesso partecipate, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
5. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta sia formulata da almeno un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organi di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti;
 - c) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 60 – Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
4. Il Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, esercita altresì le

funzioni di ufficiale del Governo.

Art. 61 – Cause di cessazione dalla carica

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco è accertato da una Commissione di tre esperti eletti dal Consiglio Comunale con maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati all'ente, tra soggetti estranei al Consiglio medesimo, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza dell'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i capigruppo consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Titolo III

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I

Le garanzie

Art. 62 - Le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 5, informa la propria attività amministrativa ai principi della democrazia, della partecipazione e della semplicità delle procedure.
2. In particolare, nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, viene assicurata la partecipazione degli interessati secondo le norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dallo statuto e dal regolamento.
3. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e nei termini di cui al comma 4, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
4. L'amministrazione comunale, con apposita regolamentazione, determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, e sempre che ciò non sia già disposto dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono definiti sulla base della valutazione dei tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione di ciascun provvedimento ed in relazione alla consistenza ed alla potenzialità della struttura degli uffici cui compete la responsabilità degli adempimenti.
5. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono disciplinate con apposita regolamentazione ai sensi dell'art. 12 della citata legge 241/1990.
6. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa, il regolamento di cui all'art. 5, comma 3, stabilisce le modalità della periodica pubblicazione degli elenchi

delle autorizzazioni, delle licenze e delle concessioni rilasciate ovvero negate.

Art. 63 - La responsabilità del procedimento

1. Tutti gli atti amministrativi posti in essere dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere adeguatamente motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne sono alla base ed in relazione alle risultanze dell'istruttoria compiuta.

2. Con il regolamento di cui all'art. 63, comma 4, l'amministrazione comunale individua definitivamente per ogni tipo di procedimento ed ove ciò non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, il soggetto che, nell'ambito della struttura operativa degli uffici e dei servizi, deve considerarsi direttamente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché della predisposizione del provvedimento finale. Lo stesso regolamento individua, in relazione alla ripartizione di competenze che risulta dallo statuto e per ciascun tipo di procedimento, il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

Art. 64 La pubblicità degli atti ed il diritto all'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

2. Apposito regolamento emanato in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5, comma I, dello statuto, dall'art. 10 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr.267 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, fissa le modalità di esercizio del diritto dei cittadini, singoli ed associati, all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, dei progetti e dei provvedimenti che comunque li riguardano eventualmente anche in corso presso enti, aziende, istituzioni ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune ovvero presso società e ditte cui è stata affidata la gestione di servizi pubblici di competenza comunale.

Art. 65 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il regolamento di cui all'art. 65, comma 2, stabilisce anche le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi da parte di tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ed indica, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini per l'evasione delle richieste ed i ricorsi esperibili nei casi di illegittimo comportamento dell'Amministrazione.

2. Il regolamento individua pure le categorie di documenti da sottrarsi al diritto d'accesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 24, comma 4, della citata legge 241/1990.

3. Il diritto di accesso a taluni documenti può essere temporaneamente escluso, in conformità alle disposizioni regolamentari, per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 66 - La pubblicità dei regolamenti in materia di diritto all'informazione, alla partecipazione ed all'accesso

1. Al fine di assicurarne la più diffusa conoscenza da parte dei cittadini, i regolamenti adottati ai sensi degli articoli compresi nel presente capo, già soggetti alle forme di pubblicità previste dagli artt. 5, comma 3, e 32, commi 3 e 4, vengono pubblicati e

distribuiti fra la popolazione residente.

Capo II **Principi fondamentali per l'organizzazione e la gestione** **dei servizi pubblici comunali**

Art. 67 - Servizi pubblici comunali a rilevanza economica e sistema integrato dei servizi sociali.

1. Il Comune di Bonate Sotto, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. L'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge e dagli atti dell'amministrazione comunale sulla base dei principi contenuti nel presente statuto.

3. Il Consiglio comunale regola l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali ed in particolare determina le modalità di svolgimento del servizio:

a) relativamente ai servizi di rilevanza economica a mezzo di:

- società per azioni
- società a responsabilità limitata
- consorzi, appositamente costituiti sulla base di idonea documentazione economica e funzionale;
- altre modalità organizzative consentite dalla vigente normativa;

I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono gestiti a mezzo di società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

b) relativamente ai servizi privi di rilevanza economica attraverso:

- istituzioni;
- aziende speciali, anche consortili;
- società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ad altri soggetti;
- le modalità definite dalla normativa regionale in relazione a specifici settori;
- la partecipazione dell'ente ad associazioni, fondazioni e comitati dallo stesso costituite o partecipate, che perseguono finalità di interesse comunale, sociale, educativo e culturale o disporre l'affidamento anche diretto;
- altre modalità organizzative consentite dalla vigente normativa.

4. Il Comune, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dalla vigente normativa, affida direttamente i servizi pubblici locali di rilevanza alle condizioni individuate dalla normativa.

5. I rapporti tra Comune ed i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.

6. Gli organi del Comune provvedono alla promozione di forme di cooperazione tra enti per la gestione associata dei servizi sociali. Le forme di accesso al servizio e di erogazione dello stesso, saranno oggetto di appositi regolamenti.

7. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

8. Le nomine, gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori del comune, previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo non costituiscono condizioni e cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione alla carica di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale

Art. 68 – La carta dei servizi

1. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento delle qualità ed assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi; a tal fine l'Ente provvede per i servizi erogati, sia in forma diretta che indiretta, all'adozione della carta dei servizi, secondo le modalità previste dalla legge.

Capo III

L'azienda speciale e l'istituzione

Art. 69 – L'Azienda speciale

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

4. La trasformazione delle aziende speciali in società di capitali è disciplinata dalla normativa vigente.

5. La struttura, il funzionamento, le attività e i controlli delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto.

6. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

7. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di

esperienza tecnica, professionale o amministrativa, tenendo conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

8. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge nei quali si può procedere per chiamata diretta.

9. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

10. Il Consiglio Comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

11. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Sindaco soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 70 – Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, esercita la vigilanza sul loro operato, disciplina l'organizzazione con apposito atto contenente il relativo regolamento.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste del regolamento.

6. La durata in carica degli amministratori è stabilita dallo statuto dell'ente.

7. Il personale dipendente del Comune può far parte dell'organico dell'istituzione.

Capo IV

Le società a prevalente capitale pubblico locale

Art. 71 – Società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria di enti locali

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, per azioni od a

responsabilità limitata, nei limiti e nelle forme di legge senza il vincolo della partecipazione maggioritaria pubblica locale, salvi eventuali vincoli e divieti previsti dall'ordinamento comunitario o dalla normativa nazionale.

2. La costituzione delle società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata con prevalente capitale pubblico.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Fermo restando il divieto di apertura ai privati del capitale sociale nelle società interamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed affidatarie dirette di servizi pubblici locali, nello Statuto della società a prevalente capitale pubblico, anche nel caso di affidamento mediante procedura selettiva, devono essere previsti:

a) forme di controllo del Comune attraverso:

- la costituzione di organi, cui sia attribuito il compito di realizzare il coordinamento;
- la consultazione tra enti locali e il controllo di funzionamento della società;

b) controlli atti a garantire che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che ne fanno parte;

c) che la società a prevalente capitale pubblico svolga i servizi oggetto dello statuto nel medesimo ambito territoriale.

5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti fra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale.

6. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Le nomine, gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori del comune, previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo, non costituiscono condizioni e cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione alla carica di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

Capo V

Le forme associative e di cooperazione e gli accordi di programma

Art. 72 - Le convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, può deliberare l'approvazione di apposite convenzioni da stipulare con altri comuni e province, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le forme di convenzione obbligatoria che vincolino anche il Comune, sono poste in essere secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 73 - I Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dallo statuto e dalla

legge per le aziende speciali, in quanto compatibili, con il limite che tra gli stessi enti non può essere costituito più di un consorzio.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il sindaco, od un suo delegato scelto fra gli assessori od i consiglieri comunali in carica, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. La costituzione di consorzi obbligatori che preveda la partecipazione del Comune, è soggetta alla disciplina prevista dalla legge.

Art. 74 - L'Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Il consiglio, la giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. L'unione è ente dotato di personalità giuridica, di potestà regolamentare e di autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 75 - Gli accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni ed i soggetti interessati.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime della amministrazioni e dei soggetti interessati, è approvato con atto formale del sindaco che ne dispone la pubblicazione all'albo pretorio del comune e sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione, e comporti variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, produce gli effetti della intesa di cui all'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 nr.616.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'attuazione degli accordi di programma si applicano le disposizioni contenute nell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr.267.

Titolo IV
L'ordinamento degli uffici e del personale
Capo I
L'ordinamento degli uffici e del personale

Art. 76 - I principi ed i criteri informativi

1. In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 3 e 6, l'organizzazione degli uffici e del personale è improntata al rispetto dei criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione, per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa ed il conseguimento dei più elevati livelli di produttività nel rispetto della distinzione tra la funzione politica di indirizzo e controllo e quella di gestione amministrativa.
2. Il personale preposto agli uffici ed ai servizi comunali opera con autonomia, professionalità e responsabilità per la realizzazione degli obiettivi indicati dagli organi collegiali del Comune ponendosi al servizio dei cittadini, secondo direttive intese a promuovere la massima semplificazione del procedimento amministrativo.
3. L'amministrazione comunale assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale autorizzando la partecipazione a programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionali, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale del personale che opera all'interno della struttura e promuove, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione degli uffici e dei servizi, il confronto e la consultazione preventiva con quelle organizzazioni sindacali di categoria che abbiano titolo a partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 77 - L'articolazione degli uffici

1. Gli uffici comunali sono articolati per settori di attività ciascuno finalizzato a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
2. L'attività dei singoli settori, che potranno essere articolati in servizi ed anche in unità operative, viene coordinata attraverso la direzione del segretario comunale, in maniera da assicurare la costante corrispondenza rispetto ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi deliberati dalla giunta comunale.
3. Il Comune con appositi regolamenti disciplina la dotazione organica del personale ed individua, in conformità allo statuto, le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 78 – Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, che viene nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

1. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

2. Il Segretario Comunale inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. d) del T.U. 18 agosto 2000 n.267, in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti. Il Sindaco può, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. e) del T.U. 18 agosto 2000 n.267, conferire al Segretario Comunale funzioni di direttore generale; inoltre può avvalersi della facoltà di attribuire al Segretario Comunale l'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma dell'art.107 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, con riferimento ad uno o più servizi in cui si articola la struttura dell'Ente.

5. Il Segretario attesta su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'Ente, riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia costruttiva, cura la notificazione al Sindaco neo - eletto dell'avvenuta proclamazione alla carica.

6. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

7. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Capo III

L'organizzazione del personale e la responsabilità disciplinare

Art. 79 - Lo stato giuridico del personale

1. Con apposita regolamentazione ed in conformità ai principi dello statuto, sono disciplinate le seguenti materie:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, l'articolazione dei settori di intervento in ambiti di attività omogenee ed il dettaglio dell'organizzazione degli uffici;

b) l'attribuzione della responsabilità per i singoli servizi anche agli effetti dell'individuazione dei soggetti cui compete l'espressione dei pareri sulle proposte di deliberazione;

c) i procedimenti di costituzione, di modificazione dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

d) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

e) i criteri per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale;

f) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

g) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

h) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle di natura disciplinare;

i) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione ai relativi albi;

l) la disciplina dell'eventuale ricorso a forme di collaborazione esterne per obiettivi determinati e con convenzione a termine ed i criteri per la determinazione del relativo

trattamento economico, ferma restando in tali casi la natura privatistica dei rapporti eventualmente da costituirsi.

2. Con la regolamentazione di cui al comma 1 sono pure stabiliti:

- a) le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi e delle prove selettive per il reclutamento e per le progressioni del personale;
- b) i termini entro i quali le commissioni dovranno espletare i propri lavori e le norme per la pubblicità delle procedure.

Art. 80 - La responsabilità disciplinare

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

Titolo V **La responsabilità**

Art. 81 - La responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al comma 1 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il sindaco, il segretario comunale, i dipendenti cui è stata assegnata la responsabilità di un servizio che vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, ne fanno denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 82 - La responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Costituisce danno ingiusto agli effetti del comma 1, quello che deriva da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore od il dipendente abbia commesso con dolo o per colpa grave.
3. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente nei casi considerati nei commi 1 e 2, sussiste sia nelle ipotesi in cui il danno sia cagionato dal compimento di atti od operazioni, sia nelle ipotesi che consegua ad una omissione o ad un ritardo ingiustificato nel compimento di attività cui l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. La violazione del diritto di un terzo che sia derivata da atti od operazioni di un organo collegiale, determina l'insorgere della responsabilità solidale di tutti i membri del collegio che abbiano partecipato all'atto o all'operazione, rimanendone esclusi soltanto coloro i quali abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
5. Qualora il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale nei confronti del responsabile ai sensi del comma 1.

Art. 83 - La responsabilità dei contabili.

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia

incaricato della gestione di beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti leggi.

Art. 84 - La prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo della prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 85 - La responsabilità per i pareri espressi sulle proposte di deliberazione

1. Il segretario comunale, il dipendente cui è assegnata la responsabilità di un servizio ed il dipendente responsabile del servizio di ragioneria, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi della legge.

2. Il segretario comunale ed i dipendenti cui sia stata assegnata la responsabilità di un servizio hanno l'obbligo di motivare soltanto i pareri contrari alle proposte di deliberazioni sottoposte al loro esame.

3. Il segretario comunale, unitamente al responsabile del servizio interessato, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale.

4. In mancanza o in assenza del responsabile del servizio, i pareri sono espressi dal segretario comunale in relazione alle sue competenze.

Titolo VI

LA FINANZA E LA CONTABILITA' DEL COMUNE

Capo I

L'ordinamento finanziario comunale

Art. 86 – I principi dell'ordinamento finanziario comunale

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 87 - L'attività finanziaria del Comune

1. Le risorse finanziarie del Comune sono individuate ai sensi dell'art. 149, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr.267 e dalle norme integrative delle leggi finanziarie dello Stato.

2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione del consiglio comunale, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 88 - L'amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune provvede alla tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e alla sua revisione.

2. La responsabilità dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, degli atti, delle carte e delle scritture relativi al

patrimonio, compete al servizio finanziario.

3. I beni patrimoniali non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Le eventuali deroghe devono essere adeguatamente giustificate sulla base di motivi di interesse pubblico.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata rispetto al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per fare fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del Comune.

5. Il regolamento stabilisce le modalità per la regolare tenuta dell'inventario ed il termine entro cui si procederà alla prima revisione generale dello stesso.

Capo II

La programmazione finanziaria

Art. 89 - L'attività di programmazione finanziaria

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione e al bilancio pluriennale deliberato dal Consiglio Comunale, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio economico-finanziario e pubblicità.

3. I fatti gestionali, sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, e dimostrati nel rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Dei beni di proprietà del Comune viene tenuto un esatto inventario, costantemente aggiornato.

4. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 90 - La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti.

1. Contestualmente alla predisposizione dello schema di bilancio annuale, la giunta comunale propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito alle previsioni del bilancio e che comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento inclusi nel bilancio con tutti gli elementi descrittivi idonei per dimostrare la possibilità del relativo finanziamento; il programma è integrato, ove possibile, con le indicazioni di priorità, comunque non vincolanti, a fini dell'attuazione.

2. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio al bilancio sono effettuate anche al programma e viceversa.

3. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti è approvato dal consiglio comunale nella stessa seduta in cui si approva il bilancio.

4. Nella relazione annuale al consiglio comunale che la giunta è tenuta a fare a norma dell'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 viene dato conto dello stato di attuazione del programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

Capo III

La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 91 - Il conto consuntivo

1. I fatti di gestione sono rilevati mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del

bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti del Consiglio Comunale entro un termine stabilito dal regolamento, non inferiore a venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.

3. Al fine del più compiuto esame delle risultanze della gestione la giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa ed esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, tenendo conto dei risultati conseguiti.

4. Pure allegata al conto consuntivo deve essere la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 239, comma I, lettera d) del decreto legislativo 267/2000.

Art.92 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale, secondo i criteri stabiliti dalla legge, elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri. Ogni Consigliere Comunale può esprimere il proprio voto limitatamente a due componenti il Collegio.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni.

7. L'organo di revisione esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 del T.U.E.L., delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

8. All'Organo di revisione competono, inoltre, le attività di controllo, di verifica e di collaborazione in ordine al rispetto - da parte degli Organi e degli Uffici comunali - delle regole di finanza pubblica applicate agli Enti locali previste dalle leggi dello Stato.

Capo IV

La gestione della Tesoreria e la concessione delle entrate

Art.93 – La Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria, affidato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, ad un soggetto scelto tra i soggetti indicati dalla legge. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.
2. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni di legge che regolano la specifica materia.
3. Il tesoriere ha l'obbligo di rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle disposizioni di legge che regolano la materia.
4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed agli altri servizi del Comune che comportano il maneggio di denaro, fissando le norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Art. 94 - La concessione delle entrate del Comune

1. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune si avvale del concessionario della riscossione secondo le disposizioni di legge statale che regolano la materia.
2. Per le entrate patrimoniali ed assimilate. il Comune decide, secondo l'interesse dell'ente, utilizzando la forma della riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle vigenti leggi.

Capo V L'attività contrattuale

Art. 95 - Le procedure negoziali

1. Il Comune provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle somministrazioni, agli acquisti a titolo oneroso ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalle specifiche disposizioni legislative, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
4. Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma l.

Titolo VII LA COLLABORAZIONE ED I RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Art. 96 - La partecipazione nell'attività di programmazione

1. In conformità ai principi fissati negli artt. 3 e 4 dello statuto, il Comune partecipa all'attività di programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e della

Provincia formulando proposte intese a conseguire il più funzionale soddisfacimento degli interessi generali.

Art.97 – Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale attribuiti dalla legge nelle forme più idonee ad assicurarne il migliore funzionamento a favore dei cittadini insediati sul proprio territorio. Il sindaco esercita le relative funzioni quale ufficiale di governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art.98 – La Regione

- 1- Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali in quelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della Comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione che assicura la copertura degli oneri conseguenti, e concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
3. Nell'esercizio dell'attività programmatica di sua competenza, il Comune si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 99 - La Provincia

1. Il Comune esercita; attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione e partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia stessa, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune rispetto alle previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni ad essa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi e può avvalersi dell'assistenza tecnico amministrativa eventualmente fornita dall'amministrazione provinciale agli enti locali.

Art. 100 - L'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 101 - I Comuni dell'Isola Bergamasca

1. In conformità al principio stabilito dall'art. 4, comma 2, il Comune riconosce la tipicità degli interessi, delle caratteristiche storiche, sociali, culturali, territoriali e di ambiente, comuni alle popolazioni insediate nella fascia di territorio ricompresa nell'ambito dell'Isola Bergamasca, e conseguentemente adotta tutte le iniziative idonee a garantire che l'attività di programmazione degli interventi sia mirata allo scopo di salvaguardare il patrimonio proprio dei comuni che ne fanno parte e delle loro popolazioni, in vista di una sempre

maggior integrazione e di un più funzionale coordinamento degli interessi.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 102 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. La legislazione in materia di ordinamento degli Enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto con esse incompatibili.
2. Per la revisione dello Statuto si osservano le disposizioni ed il procedimento di cui all'art.6 del T.U. 18 agosto 2000 n.267.

Art. 103 - I Regolamenti

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l'esercizio delle funzioni e per la disciplina dei servizi erogati.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
3. Le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 24/11/1981 n. 689, è stabilita nei regolamenti medesimi.

Art. 104 - Il richiamo alle leggi

1. In tutti quei casi in cui le norme dello statuto facciano richiamo al termine <<legge>> senza altra specificazione, deve intendersi per tale solo la legge statale sull'ordinamento delle autonomie locali nonché le altre leggi statali di principio che attengano, direttamente od indirettamente, all'organizzazione ed alle attività dei Comuni e delle Province.

Art. 105 - L'entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito della pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali incompatibili con il presente Statuto.
3. E' abrogato lo Statuto adottato con le deliberazioni n. ____ del _____ modificato con deliberazioni n. ____ del _____.